

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 2502)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 11ª Commissione permanente (Agricoltura e foreste) della Camera dei deputati nella seduta del 25 gennaio 1963 (V. Stampato n. 4343)

presentato dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(RUMOR)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

(BOSCO)

col Ministro delle Finanze

(TRABUCCHI)

col Ministro dell'Industria e del Commercio

(COLOMBO)

e col Ministro del Commercio con l'Estero

(PRETI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 29 gennaio 1963*

Provvedimenti per il settore risiero

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Sulle partite di risone acquistate per la preparazione di riso finito o semilavorato da esportare, possono essere concesse rettifiche di prezzo, in relazione alla differenza fra i livelli dei prezzi all'interno e sul mercato internazionale, semprechè l'esportazione abbia effettivamente luogo e l'industriale esportatore si attenga alle disposizioni impartite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, su proposta dell'Ente nazionale risi, allo scopo di facilitare e indirizzare le vendite in vista della migliore tutela dei tipici risi italiani nel mercato internazionale.

Allo scopo di tutelare le varietà tipiche della produzione risicola nazionale, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste fissa annualmente i quantitativi massimi esportabili di risone da seme delle varietà suddette e i Paesi verso i quali è ammessa l'esportazione, salva in ogni caso l'osservanza degli impegni internazionali.

Art. 2.

L'Ente nazionale risi, per le sue finalità di istituto, è esente dalle imposte erariali e locali sui redditi mobiliari propri. Tale esenzione si applica anche ai tributi non ancora iscritti a ruolo sino al 6 agosto 1962.